

Allegato alla delibera consiliare n. 22 del 14.11.2016

Il Sindaco
Lorenzin ing. Ivano

COMUNE DI CASTELNUOVO (TN)

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse ..., anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.*

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di*

lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l’assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell’art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell’art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall’articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest’articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell’articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell’attività svolta nonché all’accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”*

L’art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *“la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d’intesa con la Provincia; l’individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d’Intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata..... gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è*

trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Indicare:

con deliberazione n. 15 del 30.04.2015 il Consiglio comunale :

- ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612 L. 190/2014,
- ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni detenute dal comune di Castelnuovo nelle società di seguito indicate, trattandosi di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'art. 3, comma 27, della finanziaria 2008:

- Azienda per il turismo Valsugana soc. coop.
- Consorzio dei Comuni trentini soc coop.
- Dolomiti energia spa
- Farmacia comunale
- Informatica Trentina spa
- Trentino Riscossioni S.p.A

- ha previsto, come meglio precisato nel Piano allegato al provvedimento citato n. 15/2015, la dismissione di due partecipate minori :

- Funivie Lagorai spa
- Nuova Panarotta spa

Per quanto riguarda la (dismissione delle partecipazioni nella società partecipata Funivie Lagorai spa. Il Comune ha provveduto ad espletare un'asta pubblica ad unico incanto per l'alienazione delle azioni e tale asta è andata deserta come da verbale prot. 1407/2016.

Per quanto riguarda la società partecipata Nuova Panarotta S.p.a l'Amministrazione ha preso atto , giusta nota pervenuta al prot. n. 1733 dd. 08.04.2016, che dal 29.01.2016 , data dell'assemblea straordinaria, la società è stata trasformata dalla forma originaria in quella di società a responsabilità limitata con la denominazione "PANAROTTA S.R.L. " a cui il Comune di Castelnuovo non partecipa con nessuna quota.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1 AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SCARL

Dati della società 4.1.1.

Data di costituzione:	27/09/2007								
Sede legale:	LEVICO TERME								
Oggetto Sociale:	PROMOZIONE TURISTICA DELL'AMBITO								
Capitale sociale al 31.12.2014:	54.000,00								
Percentuale di partecipazione del Comune :	1,86%								
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<table><thead><tr><th>ANNO</th><th>IMPORTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>2013</td><td>393,00</td></tr><tr><td>2014</td><td>3.026,00</td></tr><tr><td>2015</td><td>4.882,00</td></tr></tbody></table>	ANNO	IMPORTO	2013	393,00	2014	3.026,00	2015	4.882,00
ANNO	IMPORTO								
2013	393,00								
2014	3.026,00								
2015	4.882,00								
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Nessun ritorno economico								
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)									
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Nessun rappresentante del Comune di Castelnuovo								
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Federazione trentina delle cooperative								

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.1.2 Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

- NUOVA PANAROTTA SPA quota pari ad Euro 304,12
- COOPERFIDI quota par ad Euro 6.765,00
- FEDERAZIONE TRENTINA COOPERATIVE € 52,00

4.1.3 Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Castelnuovo con deliberazione n. 42 del 20.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società

in quanto svolge un servizio di promozione dello sviluppo locale connesso direttamente al territorio e, pertanto, rientra fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

4.1.4 Elementi di valutazione per il Piano razionalizzazione

La partecipazione del Comune di Castelnuovo , unitamente ad altri enti pubblici e soci privati, nella società A.P.T. Valsugana è stata determinata dalla volontà di creare un organismo deputato al servizio di promozione dello sviluppo locale che avrebbe avuto risvolti positivi sull'intera economia locale.

Si intende confermare il mantenimento della partecipazione societaria; i bilanci degli ultimi tre esercizi sono positivi come si evince dalla scheda allegata.

4.2 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - società cooperativa

4.2.1 Dati della Società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2013: 21.184 Euro 2014 : 20.842 Euro 2015: 178.915 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Nessun ritorno economico
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggr e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2013: 2.643,22 2014 : 1.913,37 2015: 1.908,08
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Caliarì consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli

sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci
--

4.2.2 Partecipazioni societarie detenute dalla società Consorzio dei Comuni Trentini

1. SET DISTRIBUZIONE SPA

percentuale di partecipazione:0,05%

4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Castelnuovo con la deliberazione n. 42 del 20.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società cooperativa Consorzio comuni trentini in quanto la sua attività costituisce servizi strumentali al funzionamento / svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si intende confermare il mantenimento della partecipazione societaria in quanto detta società assicura ai soci ogni forma di assistenza, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico. La sua attività ha per oggetto la produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, necessarie al perseguimento dello loro finalità istituzionali.

4.3 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

4.3.1. Dati della società

Data di costituzione:	02/07/2009								
Sede legale:	ROVERETO VIA MANZONI N. 24								
Oggetto Sociale:	Servizio acquedotto, smaltimento reflui fognari, produzione, trasporto e distribuzione energia elettrica, distribuzione gas combustibile, teleriscaldamento e teleraffrescamento, servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani.								
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 411.496.496,00								
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,00049% 2.025 azioni								
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<table><thead><tr><th>ANNO</th><th>IMPORTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>2013</td><td>60.845.854,00</td></tr><tr><td>2014</td><td>67.917.158,00</td></tr><tr><td>2015</td><td>35.017.098,00</td></tr></tbody></table>	ANNO	IMPORTO	2013	60.845.854,00	2014	67.917.158,00	2015	35.017.098,00
ANNO	IMPORTO								
2013	60.845.854,00								
2014	67.917.158,00								
2015	35.017.098,00								
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2013: € 192,37 2014 : € 222,75 2015: € 162,00								
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	---								
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Nessun rappresentante del Comune di Castelnuovo								
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Nessun rappresentante del Comune di Castelnuovo								

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.3.2 Partecipazioni societarie detenute dalla società

31.12.2013		
PARTECIPAZIONI	% possesso	valore di carico
SOCIETA' CONTROLLATE		
1	TRENTINO TRADING SRL	100,00%
2	DOLOMITI ENERGIA RINNOVABILI SRL	100,00%
3	DOLOMITI RETI SpA	100,00%
4	TRENTA SpA	81,70%
5	SET DISTRIBUZIONE SpA	77,31%
6	MULTIUTILITY SpA	98,72%
7	DEPUR. TRENTINO CENTR. S. Cons a R.L.	57,00%
8	DOLOMITI EDISON ENERGY SRL	51,00%
9	HYDRO DOLOMITI ENEL SRL	51,00%
	SOCIETA' CONTROLLATE	655.856.979
SOCIETA' COLLEGATE		
1	I.M.I. ITALIAN METANCOM. IMP. SRL	0,00%
2	GIUDICARIE GAS SpA	43,35%
3	LAVINI S. Cons. a R.L. in Liq.	33,30%
4	SOLAR TRENTO SpA in Liq.	33,33%
5	BONIFICHE TARENTINE Sc.aR.L.	30,00%
6	AGS SpA	20,00%
7	SF ENERGY SRL	33,33%
8	BIOENERGIA TRENTINO SRL	24,90%
9	PVB POWER BULGARIA AD	23,13%
	SOCIETA' COLLEGATE	19.435.168
ALTRE PARTECIPAZIONI		
1	PRIMIERO ENERGIA SpA	19,59%
2	MC-LINK SpA	1,81%
3	EDIPOWER SpA	8,54%
4	BIO ENERGIA FIEMME SpA	8,98%
5	C.LE TERMOEL. DEL MINCIO SRL	5,00%
6	DISTR. TECNOL. TRENT. S. Cons. a R.L.	1,77%
7	A2A SpA	0,22%
8	IREN SpA	0,00%
9	ISTITUTO ATESINO SVIL. SpA	0,32%
10	CONS.ASSINDUSTRIA ENERGIA	
11	CASSA RURALE ROVERETO	
	ALTRE PARTECIPAZIONI	195.489.394
TOTALE PARTECIPAZIONI		873.781.541

4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Castelnuovo con la deliberazione n. 42 del 20.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Dolomiti energia spa la società di cui svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale.

4.3.4 Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si intende confermare il mantenimento della partecipazione societaria in quanto detta società fornisce un servizio pubblico locale. La società nel nostro territorio ha come scopo sociale lo svolgimento di servizi pubblici nel campo della costruzione e gestione di reti idriche e del gas metano.

Negli ultimi tre esercizi il comune ha anche ricevuto dei dividendi, anche se non rilevanti.

4.4 FARMACIA COMUNALE DI CASTELNUOVO (TN) SRL

4.4.1 Dati della Società

Data di costituzione:	25 marzo 2009	
Sede legale:	Castelnuovo	
Oggetto Sociale:	servizio farmacia	
Capitale sociale al 31.12.2015:	20.000,00	
Altri soci:	Roberti dott. Gabriele con 80%	
Percentuale di partecipazione del Comune :	20,00%	
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	ANNO	IMPORTO
	2013	euro 19.794,00
	2014	euro 32.745,00
	2015	euro 64.198,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	ANNO	IMPORTO
	2013:	nessuno
	2014:	6.000,00
	2015:	12.800,00
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2013:	€ 0
	2014	€ 0
	2015:	€ 868,73
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Nel CDA il comune ha un proprio rappresentante Spagolla Danilo. Il compenso annuo lordo spettante è pari ad euro 1.500,00	
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	-----	

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.4.2 Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Castelnuovo con la deliberazione n. 42 del 20.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società farmacia comunale spa in quanto svolge svolgono un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale.

4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

- A seguito di nota dell' Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute della P.A.T. dd. 15.02.2006, Prot. N. 73/Ass/LP, per informare dell'avvio della procedura per la revisione della pianta organica delle farmacie della provincia di Trento, come previsto dalla normativa in materia, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 dd. 25.05.2006, ha deciso di richiedere alla P.A.T. – Servizio Attività di Gestione Sanitaria – l'inserimento nella pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Trento della previsione di una farmacia nel Comune di Castelnuovo;
- con nota del 24.04.2007, Prot. n. 157 ASS/LP/AT/PZ, pervenuta in data 26.04.2007, Prot. n. 2990 L'Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute ha comunicato che, con provvedimento n. 699 del 05.04.2007, la Giunta provinciale ha approvato la revisione della pianta organica delle farmacie e che con detto provvedimento è stata disposta l'istituzione di una sede farmaceutica nel Comune di Castelnuovo;
- con deliberazione n. 17 dd. 21.06.2007 il consiglio comunale ha esercitato, in relazione alla revisione della Pianta organica delle farmacie della provincia di Trento, approvata con provvedimento della Giunta Provinciale n. 699 dd. 05.04.2007, il diritto di prelazione per l'assunzione della titolarità della nuova farmacia prevista nel Comune di Castelnuovo;
- il Comune ha costituito una società a responsabilità limitata unipersonale con capitale sociale di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) totalmente partecipato dal Comune e successivamente, prima dell'avvio operativo della Società, a mezzo di gara di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, e della disposizione di cui all'art. 113, D.Lgs. n. 267/2000, ha cercato un socio privato partner con partecipazione all'80% (ottanta per cento)
- la gara è stata vinta dal dottor Gabriele Roberti che attualmente gestisce la farmacia comunale .
- I bilanci degli ultimi tre esercizi sono positivi come si evince dalla scheda allegata .

Si intende confermare il mantenimento della partecipazione societaria in quanto detta società oltre a fornire un servizio di interesse pubblico alla popolazione provvede a ridistribuire –parte – dell'utile tra i soci al quale non è facile rinunciare.

4.5 FUNIVIE LAGORAI SPA

4.5.1 Dati della Società

Data di costituzione:	06/10/1995								
Sede legale:	Castello Tesino (Tn)								
Oggetto Sociale:	Promozione, valorizzazione sviluppo turistico e gestione impianti sciistici dell'altopiano del tesino.								
Capitale sociale al 31.12.2014:	14.239.154								
Altri soci:	Tesinogroup spa 99,52% ed altri								
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,00049%								
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<table><thead><tr><th>ANNO</th><th>IMPORTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>2013</td><td>-779.077,00</td></tr><tr><td>2014</td><td>-937.219,00</td></tr><tr><td>2015</td><td>-754.141,00</td></tr></tbody></table>	ANNO	IMPORTO	2013	-779.077,00	2014	-937.219,00	2015	-754.141,00
ANNO	IMPORTO								
2013	-779.077,00								
2014	-937.219,00								
2015	-754.141,00								
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Nessun ritorno economico								
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Nessuno negli ultimi tre esercizi								
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Nessun rappresentante del Comune								
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	nessun rappresentante del Comune								

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.5.2 Partecipazioni societarie detenute dalla società FUNIVIE LAGORAI SPA

- QUOTA € 162,68 Cassa Rurale Valsugana e Tesino
- QUOTA € 1.000,00 A.P.T. Lagorai Valsugana Orientale
- QUOTA € 20.656,00 CONFIDI scarl

4.5.3 Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Castelnuovo con deliberazione n. 42 del 20.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Funivia Lagorai spa in quanto avente per attività la gestione della seggiovia in loc. Marande – Monte Agaro.

4.5.4 Elementi di valutazione per il Piano razionalizzazione

La partecipazione del Comune di Castelnuovo, unitamente ad altri enti pubblici e soci privati, nella società Funivia Lagorai spa è stata determinata dalla volontà di creare un organismo deputato allo sviluppo turistico dell'Altopiano del Tesino che avrebbe avuto risvolti positivi sull'intera economia locale.

Le società che costruiscono e gestiscono impianti di trasporto a fune svolgono, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e 4, della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, attività qualificata come servizio pubblico: *“La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale”, (...)* Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili”.

La partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita è stata oggetto di una richiesta di parere che il Consiglio delle Autonomie Locali, in vista della ricognizione che gli Enti locali erano tenuti a svolgere nel 2010 ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, ha rivolto alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Trento. La Corte dei Conti ha in quell'occasione chiarito che la “legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica “servizio pubblico” l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata”. (Corte dei Conti – Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009).

La situazione economico-patrimoniale di Funivia Lagorai S.p.a., come in generale quella delle società che gestiscono impianti di risalita, risulta estremamente precaria. Nel corso degli ultimi esercizi i bilanci si sono chiusi in negativo.

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612 L. 190/2014 approvato con deliberazione n. 15 del 30.04.2015, aveva previsto, tra l'altro, la dismissione della partecipata Funivia Lagorai spa.

In ottemperanza alla delibera citata è stata espletata apposita gara, ad evidenza pubblica, per la cessione delle azioni (n. 9) della società Funivia Lagorai spa, in possesso del Comune di Castelnuovo, gara andata deserta come da verbale dd. 22.03.2016 prot. 1407.

Tenuto presente che si tratta di una partecipazione comunale irrisoria di valore inconsistente (totale euro 45,36) come sotto riportato, il Consiglio Comunale, in questa sede, in ragione dell'economicità e razionalizzazione dell'azione amministrativa decide di mantenere la partecipazione:

					situa	zione	al 31/12	2014
Percentuale di partecipazione	Num Azioni Ente	Valore nominale unitario	Valore nominale complessivo	Capitale sociale al 31.12.2013 e 31.12.2014	Totale azioni	Patrimonio netto	Valore unitario azioni al patrimonio netto	Valore complessivo azioni al patrimonio netto n
0,00049	9	7,08	93,72	14239.154,40	2.011180	10.129.639	5,04 euro	45,36 euro

4.6 INFORMATICA TRENTINA S.P.A.

4.6.1 Dati della Società

Data di costituzione:	07/08/1983
Data fine	31/12/2050
Sede legale:	Trento, Via Gilli n.2 38121 Trento
Oggetto Sociale:	La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del sistema informativo elettronico pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente.
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 3.500.000,00
Percentuale di partecipazione del Comune	0,0085 %
Utili:	2013: Euro 705.703,00 2014: Euro 1.156.857,00 2015: Euro 122.860,00
Dividendi:	2012: Euro: 181,82 2013: Euro : 45,06 2014: Euro : 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2013 : 156,09 2014: 183,00 2015: 405,65
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Nessun rappresentante del Comune di Castelnuovo
*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Nessun rappresentante del Comune di Castelnuovo

4.6.2 Partecipazioni societarie detenute dalla società

Nel Bilancio anno 2013 il capitolo immobilizzazioni finanziarie al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per Euro 10.000,00 al consorzio denominato “Centro Servizi Condiviso” al quale Informatica Trentina S.p.A. ha aderito.

4.6.3 Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Castelnuovo con la deliberazione n. 42 del 20.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Informatica Trentina spa in quanto le attività svolte) costituiscono servizi strumentali al funzionamento / svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e, pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della finanziaria 2008.”

4.6.4 Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si intende confermare il mantenimento della partecipazione societaria in quanto detta società fornisce servizi strumentali al funzionamento /svolgimento dei compiti del comune.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. “società di sistema” costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.7 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

4.7.1 Dati della società

Data di costituzione:	01.12.2006										
Sede legale:	Trento –Via Romagnosi n.11										
Oggetto Sociale:	gestione di funzioni e attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate										
Capitale sociale al 31.12.2014:	1.000.000										
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0096%										
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>IMPORTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>213.930,00</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>230.668,00</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>275.094,00</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	IMPORTO	2012		2013	213.930,00	2014	230.668,00	2015	275.094,00
ANNO	IMPORTO										
2012											
2013	213.930,00										
2014	230.668,00										
2015	275.094,00										
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.</i>)	Nessun ritorno economico										
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2013: € 46,22 (aggio a carico ente) 2014: € 273,77 (aggio a carico ente) 2015: € 358,62 (aggio a carico ente)										
*Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Nessun rappresentante del Comune di Castelnuovo										

*Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Nessun rappresentante del Comune di Castelnuovo
---	---

*Dati facoltativi (indicare in alternativa il n. dei componenti e il n. dei rappresentanti del Comune)

4.7.2 Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.7.3 . Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Il consiglio comunale con deliberazione n. 39/2010 ha autorizzato la stipulazione della convenzione sottoscritta in data 07/02/2011 rep.336/atti privati regolante i rapporti tra il Comune e Trentino Riscossioni S.p.A in relazione alla funzione di riscossione stragiudiziale e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente comunale.

4.7.4 Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Si intende confermare il mantenimento della partecipazione societaria in quanto detta società fornisce servizi strumentali al funzionamento /svolgimento dei compiti del comune.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.